

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari emigrati » (2463) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 374, 375, 381, 383, 384
BATTINO VITTORELLI	379, 381, 383
D'ANDREA	382
DI PRISCO	378
FERRETTI	377
JANNUZZI, <i>relatore</i>	374, 381, 382, 383
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	384
LUSSU	382
VALENZI	381

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale " Hemisfair 1968 " Sant'Antonio, Texas (S.U.A.) » (2519) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 384
D'ANDREA	384
FERRETTI	384
JANNUZZI, <i>relatore</i>	384
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	384
MENCARAGLIA	384

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Battino Vittorelli, Bergamasco, Bolettieri, Ceschi, D'Andrea, Ferretti, Gray, Jannuzzi, Levi, Lussu, Mencaraglia, Montini e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battista, Cingolani, Messeri, Morino, Moro, Pajetta, Salati, Scoccimarro, Stirati e Viglianesi sono

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pignatelli, Lombardi, Bellisario, Tortora, Lombardi, Adamoli, Roasio, Maris, Canziani e Cassini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Di Prisco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lupis.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari emigrati » (2463)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari emigrati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, relatore. Onorevoli colleghi, la materia delle scuole italiane all'estero e della nostra cultura all'estero è stata frequentemente oggetto di esame da parte di questa Commissione, e in proposito abbiamo sempre concluso che vi erano delle carenze da colmare.

La legge che regola questa materia è il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740. In virtù di tale testo unico e per gli scarsi mezzi che annualmente il bilancio del Ministero degli esteri ha avuto in questo settore, esistono attualmente soltanto 600 dirigenti scolastici ed insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo all'estero, e della loro opera si giovano soltanto 36 mila ragazzi italiani. Comprimerete come tanto il numero degli insegnanti quanto quello degli alunni sia eccessivamente esiguo.

Il disegno di legge, pur rappresentando un contributo nuovo all'insegnamento e alla cultura italiana all'estero, certo non risolve ancora il problema. Tuttavia, poichè tutto ciò che può servire a migliorare dei settori per i quali si lamentano delle carenze deve essere, a mio avviso, da noi accettato, anche se l'auspicio deve essere quello che si possa fare di più quando le disponibilità lo consentano, io esprimo *a priori* parere favorevole al disegno di legge.

Il provvedimento riguarda tre ordini di iniziative: iniziative scolastiche, iniziative nel campo dell'assistenza scolastica e iniziative per la formazione ed il perfezionamento professionale dei nostri lavoratori all'estero. Quindi, interessa i lavoratori emigrati ed i loro familiari, cioè i ragazzi.

L'articolo 1 stabilisce che il Ministero degli esteri può organizzare e finanziare direttamente le iniziative e le attività nel campo scolastico, nonchè le relative strutture; può concorrere alle iniziative ed alle attività di enti, associazioni, comitati e scuole locali e può stabilire accordi con le amministrazioni degli Stati nei quali opera.

Circa le iniziative riguardanti i familiari dei lavoratori, esse sono dirette a porre i familiari medesimi in condizione di frequentare con profitto le scuole locali per mezzo di classi o corsi preparatori, di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana in corsi speciali, di fruire di provvidenze scolastiche ed integrative dell'attività scolastica, analoghe, per quanto è possibile, a quelle della legislazione vigente in Italia e di beneficiare di ogni forma di assistenza prescolastica, quali nidi d'infanzia e scuole materne.

Quanto alle iniziative relative alla formazione ed al perfezionamento professionale dei lavoratori, esse sono intese ad integrare l'istruzione di base e a facilitare la conoscenza della lingua locale; a favorire e a completare la preparazione tecnico-professionale, anche facilitando l'accesso a corsi stranieri che perseguano tale scopo.

Il disegno di legge prevede che venga dato un assetto ai programmi di insegnamento, allo svolgimento degli esami, al rilascio dei titoli di studio, in collaborazione tra il Mini-

stero degli esteri e quello della pubblica istruzione; per i programmi relativi alla formazione ed al perfezionamento professionale è previsto l'accordo del Ministero degli esteri con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il provvedimento stabilisce anche che il concorso del Ministero ad enti, associazioni e scuole locali possa attuarsi sia mediante sussidi in denaro, fornitura di libri, materiale didattico e di laboratorio, sia mediante la destinazione di personale di ruolo o non di ruolo, nei limiti dei contingenti previsti dalle norme sull'ordinamento del Ministero degli esteri. Una norma particolare è quella che riguarda il personale insegnante non di ruolo, e cioè il riconoscimento di una speciale valutazione del servizio prestato presso associazioni ed enti locali o presso scuole italiane anche ai fini dei concorsi all'interno della Repubblica.

Per quanto riguarda la copertura, non è previsto un aumento di spesa. Si tratta di utilizzare parte degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio, precisamente 5, riguardanti stipendi ed assegni fissi al personale addetto alle istituzioni scolastiche, retribuzioni per incarichi locali, assegni di sede, indennità di sistemazione e rimborsi di spese di trasporto per trasferimento di personale, eccetera; in particolare, il capitolo 2619 prevede contributi in denaro, libri e materiale didattico a favore di enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica e culturale e per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie.

Dirò il mio pensiero sul provvedimento. Circa le attività che il Ministero degli esteri si propone di esplicitare direttamente, non si tratta che di un modo di ampliarle con nuovi mezzi, e non c'è da osservare assolutamente nulla. Circa i contributi destinati ad enti ed associazioni locali (nei confronti dei quali lo Stato deve essere sempre grato: la maggior parte dei mezzi vengono sempre da altre fonti), debbo dire che il disegno di legge migliora un po' la situazione, in quanto istituzionalizza, in certo senso, gli interventi. Mentre prima gli interventi erano generici e, direi quasi, non molto control-

lati, con questo provvedimento si stabilisce (una cosa secondo me molto importante) che il concorso del Ministero può attuarsi anche attraverso l'invio di insegnanti, e ciò costituisce una garanzia ai fini della scelta e della retribuzione degli insegnanti medesimi.

Concludendo, pur dovendo ancora sottolineare delle carenze, dovute alle limitate disponibilità del bilancio del Ministero, nel complesso ritengo che il disegno di legge sia degno di approvazione.

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge abbiamo il parere favorevole della 5ª Commissione. Ne do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2463, nulla oppone al suo ulteriore corso.

Ravviserebbe, peraltro, l'opportunità di prevedere che la spesa sia riferita al bilancio 1968, poichè il provvedimento non potrà, con evidenza, avere attuazione nel corrente anno finanziario ».

La Commissione lavoro e previdenza sociale ci ha fatto pervenire un parere redatto dalla maggioranza e uno di minoranza redatto dai rappresentanti del Gruppo comunista.

Do lettura innanzitutto del parere della maggioranza.

« Il disegno di legge in esame si propone due precisi fini:

1) offrire più solida base giuridica ad iniziative che il Ministero degli esteri ha ritenuto doveroso e necessario assumere nel campo relativo all'istruzione ed all'educazione all'estero dei figli dei lavoratori emigrati e in quello concernente la formazione od il perfezionamento professionale degli emigrati adulti;

2) creare le condizioni per un più valido intervento in tali settori, secondo una più aderente visione dei problemi degli emigrati e del permanente dovere di concreta assistenza da parte della patria di origine. A dire il vero, tale intervento sembra anche destinato a colmare le deficienze della preparazione di base e professionale, che raramente costituiscono patrimonio sicuro degli emi-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

35ª SEDUTA (21 novembre 1967)

grati, con evidente responsabilità della società statale e delle sue inadeguate strutture.

I settori specificamente toccati dal provvedimento sono: iniziative scolastiche vere e proprie, attività di assistenza scolastica, attività di formazione e perfezionamento professionale.

Il giudizio nei confronti del disegno di legge è fondamentalmente positivo. Le iniziative di educazione e di formazione professionale sono del tutto carenti di un quadro normativo certo e mancano totalmente di finanziamento garantito. Il provvedimento in esame, anche se in forma che si potrebbe meglio precisare, assicura questi due elementi, specie là dove non giungano le concordate iniziative comunitarie, cui dovrebbero affidarsi gli oneri della qualificazione e riqualificazione professionali.

Altro elemento positivo del provvedimento è da individuare negli obiettivi sopracitati e che vengono indicati quali ambiti di azione del Ministero degli esteri negli articoli 1, 2, 3. Si tratta di indicazioni moderne ed attuali, sufficientemente realistiche sia per quanto riguarda i punti di partenza formativi (livello di scolarità, grado di analfabetismo, capacità professionali) della nostra emigrazione, sia per l'utilità di raccordare questi punti di partenza con le strutture formative funzionanti nei Paesi di emigrazione. Sembra tuttavia raccomandabile che, compatibilmente con le strutture locali, almeno per la formazione professionale di base, si preferiscano iniziative generali a quelle particolari aziendali caratteristiche di alcuni Paesi.

Accanto a questi elementi senza dubbio positivi, vi è da rilevare la quasi totale delegazione che la legge concede all'amministrazione ordinaria per quanto riguarda l'attuazione della legge medesima. Si vedano accuratamente gli articoli 4, 5, 6. Dai programmi di insegnamento ai titoli di studio, dai profili professionali ai programmi di formazione e perfezionamento professionale, alla conduzione delle attività, all'utilizzo del personale, per finire con lo stanziamento previsto: tutto è lasciato alla scelta non ulteriormente controllabile dell'amministra-

zione ordinaria, sia essa da individuare nei Ministeri degli esteri, del lavoro, della pubblica istruzione. Occorre almeno che, nell'usare della delega concessa, come è ovvio, l'amministrazione tenda, per quanto è possibile, ad armonizzare le norme emanate con la corrispondente legislazione nazionale italiana, onde rendere più facile il rientro in patria e l'eventuale inserimento di lavoratori emigrati o loro figli nelle strutture produttive italiane, senza particolari difficoltà.

L'unica parte del disegno di legge accuratamente definita è quella che potremmo dire « sindacale », cioè la normativa che regolerà l'invio e lo *status* del personale insegnante nelle iniziative all'estero.

Per le considerazioni sopra esposte appare opportuno che lo sforzo del Parlamento, nella discussione, si eserciti rivolgendosi soprattutto alla definizione dei limiti della discrezionalità dell'amministrazione. È vero che bisognerà adeguarsi a situazioni locali mutevoli in un arco molto ampio; ma non possono essere trascurate le indicazioni che normalmente accompagnano ogni delega. Per tale via si potrebbero individuare anche strumenti capaci di condizionare se necessario, e, in ogni caso, di indirizzare l'azione amministrativa, anche a vantaggio delle iniziative che, con autonomo sforzo e sacrificio, già hanno promosso e potranno promuovere le organizzazioni dei lavoratori emigrati.

Con tali considerazioni mi pare che si possa accompagnare il nostro parere sostanzialmente favorevole, unitamente alla raccomandazione di valersi costantemente del conforto del Comitato emigranti presso il Ministero degli esteri.

Si annota che la parte comunista ha richiesto insistentemente che l'onere della formazione professionale all'estero gravi su quei datori di lavoro che ne godranno il beneficio. A parte che, pur attraverso le convenzioni internazionali in vigore o da stabilire, difficile riesce porre in essere tale norma; ricordato che alla Comunità europea spetterebbe, come già menzionato, l'onere di cui trattasi, non sempre adeguatamente supportato; in presenza di molte, pressanti, giustificate richieste d'intervento, opportuna

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

35ª SEDUTA (21 novembre 1967)

pare la proposta che l'iniziativa governativa, nella sua responsabilità, pone intanto all'attenzione ed alla delibera del Parlamento ».

I senatori del Gruppo comunista della Commissione lavoro hanno steso il seguente parere:

« I senatori del Gruppo comunista, concordando con la necessità che venga accolta un'azione per l'insegnamento della lingua italiana ai figli dei lavoratori emigrati, rilevano che ciò debba verificarsi in linea principale attraverso accordi con gli Stati interessati, perchè l'insegnamento stesso avvenga con l'inserimento della nostra lingua nelle scuole dei Paesi di residenza degli emigrati.

Ove per determinate ragioni ciò non si rendesse possibile, occorre istituire corsi di lingua, diretti e gestiti dagli organi periferici del Ministero degli esteri, in accordo col Ministero dell'istruzione.

Ciò si rende necessario anche per il fatto che il disegno di legge giustamente prevede il riconoscimento dei titoli di studio a tutti gli effetti, anche per il nostro Paese.

Per ciò che concerne l'istruzione tecnico-professionale, ritenuta pure indispensabile si rileva che la legge dovrebbe prevedere, come elemento determinante, l'inserimento di lavoratori interessati nei corsi professionali istituiti nei Paesi di residenza e arrivando in ogni caso ad una trattativa con i Governi di emigrazione interessati, in modo da stabilire che le spese per questa attività educativa siano da essi stessi sostenute ».

F E R R E T T I . Il presente disegno di legge ci pone dei problemi di coscienza circa la sua sufficienza a provvedere a tanti bisogni; ci permettiamo, comunque, di fare alcune considerazioni e di dare al rappresentante del Governo alcuni subordinati consigli. Comincerò dalla seconda parte del provvedimento, quella riguardante la formazione e la qualificazione dei nostri lavoratori. A mio avviso, è estremamente difficile che la preparazione e la qualificazione dei nostri lavoratori possano essere attuate all'estero. L'onorevole Lupis conosce la materia forse meglio di ogni altro, perchè ha avuto il merito di presiedere per molto tempo — credo anzi che lo presieda ancora — l'unico

organismo che in Italia si occupa della preparazione e della formazione dei nostri emigranti.

Io immagino in quale situazione si trovi un lavoratore che all'estero sia stato impiegato in un determinato lavoro e che, facendo un nuovo corso, deve mutare il tipo di lavoro svolto fino a quel momento: è stato assunto con una determinata preparazione, con un determinato salario, ed è molto difficile che cambi la sua condizione, a meno che non sia deciso ad affermarsi in quel Paese. E da tenere presente che in genere si tratta di lavoratori temporanei, cioè che dopo un periodo di tre-quattro anni tornano in Italia.

Questa preparazione richiede, a mio avviso, uno sforzo finanziario imponente da parte del Paese, che integri quel poco che si fa in questa direzione. Il lavoratore che emigra ed ha già una certa preparazione è difficile che possa migliorarla all'estero. Insisto, pertanto, nel sostenere che facciamo troppo poco per qualificare questi nostri lavoratori e che non si tiene conto che la loro preparazione e qualificazione devono essere attuate soprattutto in Italia.

Per quanto riguarda le scuole, desidero fare una breve premessa. Il ministro Fanfani ha creato un nuovo organismo, il Comitato degli italiani all'estero, ma non se ne fa alcuna menzione in questo disegno di legge. A mio avviso il Ministero degli esteri non può non avvalersi dell'opera dei rappresentanti delle nostre collettività all'estero per stabilire quali scuole meritano di essere aiutate e quali no; senza considerare, poi, che di queste collettività fanno parte persone che dal niente sono riuscite a crearsi ingenti fortune e che tra esse si potrebbe cercare di promuovere un'azione perchè si facciano iniziatrici di scuole italiane. Noi italiani, però, dobbiamo preoccuparci, onorevole Sottosegretario, di questi nostri connazionali che si trovano all'estero; non abbiamo più soltanto lavoratori manuali ma anche impiegati, professionisti, tecnici e abbiamo anche delle ditte italiane che, esportando in questi Paesi, hanno creato delle officine di montaggio e delle numerose rappresentanze. Quando si pensa che nella cit-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

35ª SEDUTA (21 novembre 1967)

ta di New York, la città più popolata del mondo, non abbiamo neppure una scuola elementare italiana, la cosa ci preoccupa oltremodo e non per quei due milioni di italiani che ormai sono naturalizzati americani, ma per quelle decine di migliaia di italiani che si trovano lì per incarichi (diplomatici, impiegati della FIAT trasferiti in questi Paesi per incarico, e via di seguito) con le loro famiglie. A questo proposito desidero fare una viva raccomandazione all'onorevole Lupis perchè mentre gli altri Paesi (Francia, Inghilterra) hanno loro organizzazioni scolastiche (Chauteaubriand, Cambridge) e noi non ne abbiamo nessuna, ci si avvalga almeno di quelle esistenti. L'ONU ha una scuola che viene frequentata da ragazzi di almeno cento Paesi. Ebbene, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, nazioni che hanno un prestigio culturale non inferiore al nostro, riconoscono il titolo rilasciato dalla scuola media dell'ONU, mentre l'Italia non riconosce questo titolo, sicchè i figli dei nostri diplomatici, dei nostri impiegati, e via di seguito, si trovano nella condizione di non poter assolvere all'obbligo scolastico. Su tale questione abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione del Governo perchè il Ministero degli esteri faccia premura al Ministero della pubblica istruzione affinchè, per una malintesa difesa della cultura italiana, non si continui ad insistere nel non riconoscere i titoli rilasciati da queste scuole internazionali. È da considerare, tra l'altro, che nel quadro generale delle spese tale riconoscimento allevierebbe in parte il compito dello Stato italiano.

Per quanto si riferisce poi all'osservazione fatta dalla 5ª Commissione, è evidente che si vuole rimandare e aumentare così i residui passivi: se queste scuole debbono cominciare a funzionare dal 1967, è inutile portare la spesa nel bilancio del 1968. Qui non si fa che portare da un bilancio all'altro gli impegni, e questa è una visione del bilancio che non si può ammettere: se una legge viene approvata nel 1967, la spesa relativa al suo finanziamento deve essere posta a carico del bilancio del 1967. Il voler continuare ad aumentare i residui passivi è un sistema che non solo esautora il Par-

lamento, ma crea il pericolo — come ha detto recentemente il Governatore della Banca d'Italia — che si vengano a concentrare degli impegni in un dato momento, con grave minaccia per la nostra lira. A forza di prorogare si arriverà al momento in cui si dovranno pagare in una sola volta due-tre miliardi non previsti.

Sostanzialmente, quindi, il presente disegno di legge deve essere, a mio avviso, esaminato attentamente prima di procedere alla sua approvazione. Mi auguro che la discussione sia tale che porti ad un miglioramento della formulazione del disegno di legge, miglioramento che del resto mi sembra sia stato invocato dallo stesso relatore che ha dato il suo parere sostanzialmente favorevole ma non ha taciuto alcune sue perplessità.

D I P R I S C O . Ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di prendere la parola su questo disegno di legge. Mi permetto di intervenire su questa materia anche per un'esperienza diretta che ho fatto nelle visite effettuate più volte, per incarico del mio Gruppo, ai nostri emigrati in Svizzera, in Germania e in Belgio.

Dichiaro anzitutto che concordo con il relatore sulla necessità che il Governo italiano prenda iniziative in questo settore, perchè non si può restare fermi alle disposizioni previste dal regio decreto del 1940; ritengo, però, che non si sia scelta la strada giusta, e per le dimensioni e per i contenuti. Bisogna considerare che l'emigrante deve anzitutto superare le difficoltà che l'insediamento in un ambiente a lui estraneo comporta: esiste il problema della lingua diversa, dei costumi diversi della popolazione con la quale egli deve convivere. Riten-go, pertanto, che non sia giusto creare centri a sè stanti. Il problema dell'insegnamento della lingua italiana è doveroso risolverlo in modo che i giovani che faranno parte di questo nuovo tessuto e che impareranno con maggiore facilità la lingua del Paese in cui vivono, conoscano anche la lingua italiana. La creazione di « oasi » è molto discutibile e bisogna esaminare tale eventualità con la massima attenzione.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

Il problema sul quale desidero soprattutto richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo alla preparazione tecnico-professionale. Se si legge attentamente la relazione introduttiva al disegno di legge, si rileva immediatamente che il problema della preparazione tecnico-professionale si vuole risolverlo in una direzione che non può essere assolutamente condivisa, per lo meno dalla nostra parte politica. Si fa riferimento all'intervento di « enti benevoli e di ditte locali » per l'attuazione di iniziative di alto contenuto sociale aventi per scopo l'elevazione dei lavoratori emigrati. È da tenere presente che la preparazione tecnico-professionale deve essere invece attuata attraverso la pubblica iniziativa, perchè le ditte private possono attuare tale preparazione solo in funzione di determinate prospettive di lavoro e si accentuerebbe l'inconveniente — già verificatosi — che l'emigrante, il quale ha seguito determinati corsi di addestramento professionale di una data azienda, una volta che l'azienda stessa ha dovuto ridurre l'orario di lavoro per una certa mano d'opera, si è trovato nell'impossibilità di inserirsi in un'altra azienda perchè privo di quella preparazione di base necessaria.

Il problema della preparazione tecnico-professionale, pertanto, deve essere risolto sulla base della pubblica iniziativa: questi corsi di addestramento professionale debbono essere fatti sulla base di accordi e convenzioni tra l'Italia e i principali Paesi di emigrazione. Un provvedimento di questa natura, quindi, deve avere un diverso traguardo. Per tale motivo i colleghi del mio Gruppo hanno ritenuto necessario sollevare la questione anche in questa sede, per attirare l'attenzione dei colleghi di questa Commissione sull'importanza del problema.

BATTINO VITTORELLI.
Signor Presidente, non è stata data lettura del parere della 6^a Commissione, alla quale certamente è stato chiesto. Suppongo che non sia stato espresso. In questo caso si tratta di una lacuna piuttosto grave perchè la materia cui il disegno di legge si riferisce riguarda direttamente il nostro ordinamen-

to scolastico e la nostra Commissione avrebbe avuto veramente interesse a conoscere un parere elaborato dalla 6^a Commissione.

Desidero, però, aggiungere, che ritengo che la Commissione esteri non possa esprimere l'approvazione del presente disegno di legge in sede deliberante: perciò ho avuto l'onore di presentare, con l'appoggio di altri colleghi, una richiesta di rimessione in Assemblea, a causa di numerosissime perplessità di carattere costituzionale e legislativo sollevate dal provvedimento sottoposto alla nostra approvazione.

Come ho detto, ho molte perplessità — per questo motivo, ripeto, avrei gradito conoscere il parere della 6^a Commissione — sulla costituzionalità di questo disegno di legge, poichè ritengo che la norma di legge dalla quale esso prende le mosse, cioè il regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, sia esso stesso di assai dubbia costituzionalità. Bene sarebbe stato, quindi, far rientrare l'ordinamento delle scuole italiane all'estero nell'ambito della più rigorosa costituzionalità e non allargare viceversa la sfera di incostituzionalità lasciata aperta dal mantenimento in vigore del predetto regio decreto del 1940 che, anche se non annullato dalla Corte costituzionale, presidia in maniera costituzionalmente assai dubbia allo sviluppo dell'istruzione italiana all'estero.

Questa materia, d'altra parte, è di così vasto ed urgente interesse, per il fenomeno migratorio verificatosi in questi ultimi anni, che essa andava effettivamente affrontata con mezzi massicci ma precisi, con stanziamenti ampi ma definitivi e non lasciati nel generico come in questo disegno di legge, e andava soprattutto affrontata con la responsabilità di risolvere le questioni ancora aperte su basi costituzionali e legali e non già in modo non costituzionale o con norme di legalità assai dubbia.

Il regio decreto n. 740 del 12 febbraio 1940 viola infatti apertamente l'articolo 33 della Costituzione, comma terzo, poichè impone allo Stato oneri per il mantenimento d'istituzioni scolastiche non statali, anche se operanti all'estero.

L'estensione di questa normativa, inoltre, mi pare che non possa essere in alcun mo-

do accolta perchè introduce anche una serie di criteri arbitrari (sui quali avrei voluto il parere della 6ª Commissione) che sono anch'essi in violazione della Costituzione. Infatti, quando si stabilisce nel comma secondo dell'articolo 4 del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione che le equipollenze dei titoli conseguiti saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri, si viola nella maniera più aperta un'altra disposizione dell'articolo 33 della Costituzione, comma quarto, il quale dispone che « la legge (non un decreto), nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essi piena libertà e un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni statali ».

Ora, non voglio entrare in merito a tutta una serie di altre disposizioni contenute in questo disegno di legge, che non possono essere affrontate in una discussione superficiale, senza conoscere il parere di un'altra Commissione che — anche non essendo detta Commissione competente nel merito — purtuttavia, è necessario, perchè non possiamo risolvere nella maniera proposta una materia che coinvolge tante questioni di principio.

Per questa ragione penso che si debba innanzitutto sollecitare la 6ª Commissione ad esprimere un parere; che si debba trasformare l'attuale discussione in esame in sede referente, in modo che possa avere tutta l'ampiezza necessaria; e che si debbano chiamare tutti i componenti del Senato, non solo quelli che hanno interesse come noi a risolvere il problema dell'istruzione italiana all'estero, ad assumersi la responsabilità di un'eventuale modifica di determinati principi, anche se ritengo che non si possano modificare per legge dei principi costituzionali.

Aggiungo un'altra perplessità di carattere costituzionale. Quando in questo disegno di legge si indicano le finalità, molto benevole per certi rispetti, che si vogliono perseguire e non si indicano in maniera specifica, come è compito di una legge, i mezzi con i quali si debbono raggiungere tali

finalità, non si chiede più l'approvazione di una norma di legge, si chiede una delega legislativa. Sono anche pronto, in una materia di questo genere, a dare una delega al Governo, ma si deve trattare di una delega e si deve subordinare la delega alle garanzie costituzionali che riguardano le leggi di delega.

Un ultimo rilievo, di carattere finanziario, solleva pure perplessità di ordine costituzionale. Sono anche pronto ad approvare stanziamenti notevolmente consistenti in questo settore, al quale io stesso e tutti i colleghi di questa Commissione abbiamo sempre richiesto si destinino stanziamenti molto più ampi, in considerazione del fatto che nel campo dell'emigrazione uno degli aspetti che più ci preoccupano è proprio quello dell'educazione scolastica e dell'istruzione professionale.

Qui, però, non c'è nessuna somma, nè piccola nè grande. È la prima volta che vedo una cosa di questo genere! Forse manco di esperienza, di perizia costituzionale o legislativa. Ma quando vedo che si parla di perseguire fini nobili ed ampi con mezzi di dubbia costituzionalità, senza indicare minimamente la cifra che si prevede di dover spendere, francamente non so se si voglia dare polvere negli occhi o si voglia farsi attribuire una delega in bianco, anche di carattere finanziario, contraria ad ogni nostro principio costituzionale!

Sarei disposto, con una legge di delega o per una legge normale, che abbia tutti i crismi della costituzionalità, ad approvare stanziamenti anche ampi, quando ne conoscessi la destinazione precisa. Qui si parla di una serie di scopi da perseguire, che vanno dal potenziamento delle iniziative pubbliche all'aiuto a quelle private, alla collocazione di insegnanti in scuole straniere, eccetera, ma non si dice in quale misura e secondo quali criteri lo Stato italiano intende distribuire i fondi che destinerà alla realizzazione delle varie categorie d'iniziative. Ed io, questo, vorrei saperlo! Perchè è chiaro che se mi si chiede di dare uno alle iniziative di carattere pubblico e mille alle altre, non lo approverò; se mi si chiede di dare mille alle iniziative di carat-

tere pubblico e uno diviso a metà, o anche più di uno, alle altre, potrò forse approvarlo. Le proporzioni, le voglio conoscere! E allora bisogna che il disegno di legge sia completamente rielaborato.

Non si tratta, infatti, di emendare il disegno di legge, ma si tratta di ritirarlo e di presentarne un altro che affronti con serietà una materia seria come questa. Un problema come quello in esame non si può risolvere in questo modo. Esso potrebbe anche essere riesaminato, per ragioni di rapidità, in sede deliberante o in sede redigente, ma in questo caso chiederei che non fosse soltanto la 3^a Commissione ad affrontarlo, ma la 3^a e la 6^a Commissione riunite. La materia coinvolge troppi principi che stanno alla base della nostra pubblica istruzione! Anche se il provvedimento non fosse fonte di tante perplessità, non si può pensare che la nostra Commissione potesse risolvere le questioni tecniche che esso implica senza averne la competenza. Possiamo studiare tali questioni, ma dobbiamo avere il conforto del contributo dei nostri colleghi specialisti della materia.

P R E S I D E N T E . Devo avvertire che mi è pervenuta una richiesta di rimesione all'Assemblea del disegno di legge, con le sette firme necessarie a norma di quanto detta il Regolamento, che richiede un quinto dei componenti della Commissione. Di fronte a questa richiesta, la discussione dovrebbe immediatamente passare dalla sede deliberante a quella referente.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Vorrei che i presentatori fossero presenti.

P R E S I D E N T E . Ci sono le firme.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Le firme non bastano. Per deferenza verso i presentatori della richiesta, non mi oppongo, però devo far rilevare che debbono essere presenti, per una questione di esattezza procedurale. Desidero che questa osservazione resti a verbale.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Data la delicatezza e la gravità della materia, credo che non dovremmo ostacolare la richiesta con delle quisquiglie.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Mi consentano, non è una quisquiglia. Noi siamo venuti qui per una discussione in sede deliberante. Ora, si presenta una richiesta che non è stata formulata in questo momento, ma è stata formulata precedentemente...

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Non è così!

J A N N U Z Z I , *relatore*. Ad ogni modo, come relatore sollevo la questione!

P R E S I D E N T E . Faccio presente che ciò comporta delle necessarie conseguenze: da oggi in avanti io non metterò in votazione un provvedimento se non sono presenti tutti coloro che hanno firmato!

V A L E N Z I . Vorrei fare un'osservazione. Il collega Jannuzzi ha fatto un rilievo che avrebbe un peso molto serio se in questo momento vi fosse una situazione per cui un Gruppo politico, facendo leva sulla possibilità di ottenere un certo numero di firme, cercasse di far prevalere una determinata posizione. Ma qui non si tratta di questo! Dinanzi al modo come si presenta il disegno di legge ed alle obiezioni che sono state mosse da varie parti, mi pare che la richiesta avanzata sia una maniera per evitare che la discussione si chiuda!

J A N N U Z Z I , *relatore*. La ragione per la quale ho fatto la mia obiezione, che può apparire formale ma è anche di carattere sostanziale è questa. Il senatore Battino Vittorelli ha prospettato addirittura il ritiro del disegno di legge, e la proposta viene da una parte politica che fa parte di quello stesso Governo i cui rappresentanti siedono nel Consiglio dei ministri e che hanno approvato il disegno di legge medesimo. Ora, in queste condizioni, il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente potrebbe anche non avere valore, potrebbe anche

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

non essere necessario qualora in sede politica si dovesse decidere il ritiro del disegno di legge.

A questo punto, io farei un'altra proposta: rinviando la discussione ad altra seduta, in modo da riesaminare la materia.

L U S S U . Mi rimetto alla Commissione e alle decisioni che prenderà il Presidente. Peraltro, mi permetto di pregare il relatore di non presentare la sua eccezione formale in forma ufficiale, ma di trovare la soluzione più rapida. Siamo alla fine della legislatura e non abbiamo molto tempo a disposizione per fare tutto quello che invece, in tempi normali, soprattutto all'inizio di una legislatura, si può fare.

Proporrei pertanto, per una questione di praticità, che la richiesta di rimessione del disegno di legge in Aula venga messa ai voti. Nell'Aula e prima che vada in Aula il provvedimento sarà evidentemente corretto, per cui si potrà rapidamente discutere, senza bisogno di rinviare ad un'altra seduta, perdendo del tempo che non abbiamo.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il senatore Lussu mi invita a ritirare la mia eccezione. Io non sono certo qui per intralciare i lavori del Senato.

Scusate se sono costretto a ripetermi. Io mi rendo conto delle obiezioni sollevate da tutti voi. Non mi rendo conto invece di una improvvisa eccezione, per cui non si propongono degli emendamenti, ma si vuole scardinare tutta l'impostazione del disegno di legge, fino al punto di chiedere che il Governo lo ritiri. Perciò ho chiesto di rimediare la questione in sede politica, differendo puramente e semplicemente la discussione. Le osservazioni fatte da una parte politica che fa parte dello stesso schieramento parlamentare e governativo al quale io pure appartengo possono anche portare la mia parte politica ad una rimediazione.

Io rinuncio all'eccezione, se si acconsente ad un rinvio di qualche giorno. Non si tratta di perdere del tempo, ma di darmi la possibilità di approfondire il problema. Io potrei anche essere indotto a concludere diversamente: non è detto che un relatore

non si possa persuadere di concludere anche in senso opposto a quello indicato. Ma bisogna che mi concediate il tempo di approfondire le obiezioni sollevate!

L U S S U . Sono il più anziano in questa Commissione e posso dire che abbiamo sempre adottato per la sede deliberante il criterio del conteggio delle firme in mancanza del numero legale di presenze. Per tradizione abbiamo adottato un criterio che si discosta dal Regolamento; siamo quindi perfettamente in regola per la votazione.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Siamo in regola nei confronti della prassi che abbiamo sempre seguito, ma non lo siamo nei confronti del Regolamento.

Comunque, io ho detto solamente che, essendosi determinata una certa situazione, nasce per il relatore la necessità di rinviare la discussione del disegno di legge, sia pure per breve tempo. Mi trovo a dover rispondere ad obiezioni di ordine costituzionale che non avevo previsto. Mi sia concesso, dunque, di rimeditare ed elaborare una replica adeguata.

Questo non turba affatto la prassi invalsa come teme il senatore Lussu, prassi che del resto io stesso non voglio turbare. Sono del parere che, se la turbassimo, un buon tre quarti dei lavori del Parlamento non potrebbe più attuarsi, a cominciare da quelli svolti in Aula.

In breve, a seguito delle obiezioni sollevate che implicano la sostanza, la costituzionalità e la struttura del disegno di legge, il relatore chiede un rinvio.

D' A N D R E A . Abbiamo già deciso, con il numero di richieste necessarie, di portare il disegno di legge in Assemblea: ritengo perciò che sia perfettamente inutile tornare ad esaminarlo in Commissione. Possiamo studiare una rielaborazione, ma la discussione deve essere svolta in Aula.

Vorrei far presente, inoltre, che per il vivo interesse del Ministero della pubblica istruzione nei confronti di questo disegno di legge, è necessario sia richiesto il parere della 6^a Commissione.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il senatore D'Andrea mi conceda che, sia in sede deliberante sia in sede referente, la posizione del relatore non muta; egli è sempre tenuto a dare risposte esaurienti alle gravi obiezioni che sono state sollevate.

P R E S I D E N T E . Le due posizioni assunte dalla Commissione sono molto chiare. Il senatore Jannuzzi, di fronte alla richiesta dei colleghi, di passaggio in sede referente e di deferimento all'Aula del disegno di legge, ha sollevato un'obiezione di principio richiamandosi al Regolamento. Io, da parte mia, desidererei che la pregiudiziale del senatore Jannuzzi non fosse mantenuta, e per favorire questo pregherei i colleghi che hanno presentato la richiesta di deferimento in Aula di ritirarla; altrimenti, in osservanza al Regolamento, dovrei concludere, in maniera molto precisa, che un disegno di legge non potrà essere più esaminato in sede deliberante qualora non sia presente in Commissione la maggioranza dei commissari. Non sarà più sufficiente tener conto delle firme nè oggi nè in seguito, perchè non si può prendere siffatta decisione nei riguardi di un solo provvedimento, ma si dovrà adottarla anche per le successive sedute. Non si può negare però che questa stretta aderenza formale al Regolamento impaccerebbe molto il nostro lavoro. Quindi, ritirata la proposta, non vi è più ragione di sollevare un'eccezione formale e cade l'eventualità di iniziare una nuova prassi nella condotta della nostra Commissione.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Signor Presidente, il mio richiamo al Regolamento non è stato fatto nei termini rigorosi della pregiudiziale. Ho infatti aggiunto che la richiesta dei colleghi può restare se mi si concede qualche giorno per rispondere. Perchè dovrei fare la figura di chi intralcia i lavori della Commissione e del Parlamento? Io ho soprattutto bisogno di un po' di tempo, fino a domani o anche solo fino al pomeriggio, per replicare alle obiezioni. In questi termini il mio richiamo può anche rimanere, nella speranza che la prossima

volta i firmatari della richiesta di rinvio del disegno di legge in Aula siano presenti.

P R E S I D E N T E . Il mio parere è per il rinvio, accantonando le altre proposte.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Accantonarle non serve, possono sempre essere ripresentate.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Siamo tutti interessati a risolvere questa materia e non staremo a sollevare da una parte e dall'altra eccezioni di carattere regolamentare e, se ho parlato di quisquillie, non era per giudicare l'eccezione sollevata dal senatore Jannuzzi, che è perfettamente valida, ma perchè siamo tutti animati dal desiderio di arrivare senza intralci ad un risultato del tutto positivo.

Tendo a chiarire che il testo del provvedimento, così come è, non va. Se viene ritirato e sostituito da un altro, non vi sarà più, da parte nostra, difficoltà a discuterlo nel modo più rapido possibile, ma, se viene mantenuto, è evidente che esso impone un lavoro di rimpasto che non può essere svolto dalla Commissione. Siamo anche noi favorevoli al rinvio, così da consentire al Governo di rimeditare le proprie posizioni e alle varie parti di precisare il proprio atteggiamento.

Per quello che riguarda la richiesta della mia parte, tengo a precisare che sarà mantenuta se il testo, anche dopo il rinvio, sarà ripresentato così come è attualmente. Sarà infatti necessario avere tutto il tempo e le forme necessarie che ci permettano di ripassarlo completamente.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Considerato il richiamo, a cui mi associo, fatto da alcuni oratori, alla necessità che sia sentito il parere della 6^a Commissione, parere richiesto e non ancora pervenuto, e riconfermando il mio desiderio di approfondimento delle obiezioni sollevate, chiedo il rinvio della discussione possibilmente alla prossima seduta, data l'urgenza del provvedimento.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

L U P I S , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole alla richiesta di rinvio, ritenendo necessaria una rimediazione per la migliore soluzione dell'argomento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale " Hemisfair 1968 " San Antonio, Texas (SUA) » (2519) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale " Hemisfair 1968 " San Antonio, Texas (S.U.A.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il Governo degli Stati Uniti ha indetto l'Esposizione internazionale « Hemisfair 1968 » sul tema « Confluenza della civiltà nelle Americhe » per valorizzare l'apporto storico, culturale, economico, etnico da parte di tutte le Nazioni alla formazione della grande nazione americana. Non si può negare che il maggiore interessato a tale esposizione non è il Governo degli Stati Uniti ma i Governi che vogliono mettere in evidenza l'apporto del loro popolo, della loro cultura e della loro economia, e tra questi, in primo piano, il Governo italiano. La Francia, la Spagna e il Portogallo stanno disponendo grandi preparativi; non può, dunque, mancare l'intervento e il contributo dell'Italia, patria di Cristoforo Colombo, intervento che deve essere non solo simbolico ma adeguato all'importanza del nostro apporto. Il disegno di legge, in considerazione della necessità ed opportunità della nostra presenza, prevede un apposito stanziamento sul bilancio de-

gli Esteri, la cui copertura è stata assicurata dal Ministero del tesoro, di 625 milioni; la somma non è rilevante, forse è anche insufficiente, ma dobbiamo restare entro i limiti delle nostre possibilità. Ci conforta, comunque, a questo proposito, la norma che prevede l'autorizzazione ad utilizzare i materiali rimasti a Montreal. Proporrei che quest'autorizzazione fosse estesa anche all'utilizzo del materiale dell'esposizione di S. Antonio nel Texas in altre occasioni.

Per le ragioni esposte, concludo dichiarandomi favorevole al disegno di legge.

M E N C A R A G L I A . Sarò molto breve, anche per seguire l'esempio del relatore, che, sicuramente per brevità, ha taciuto l'iter difficoltoso che questo disegno di legge ha avuto nell'altro ramo del Parlamento. Faccio a meno di leggere la lettera che il Presidente della 5^a Commissione ha inviato al Presidente della 3^a Commissione del Senato, in cui sono esposti i motivi che consigliano la non approvazione di questo disegno di legge. Non insisto sul sottofondo, così palese ed evidente, di esaltazione degli Stati Uniti d'America. Mi limiterò a dire che per tutti questi motivi, ormai troppe volte ripetuti, il nostro gruppo non può votare a favore ma esprime voto contrario.

D' A N D R E A . A nome del mio gruppo dichiaro che votiamo a favore.

F E R R E T T I . A nome del mio gruppo sono favorevole.

L U P I S , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non può che essere favorevole. Mi associo alla relazione del senatore Jannuzzi, raccomandando alla Commissione una pronta approvazione del disegno di legge anche perchè in caso di partecipazione all'Esposizione ci troviamo in ritardo con i tempi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale « HemisFair 1968 », San Antonio, Texas (S.U.A.), è autorizzata la spesa di lire 625 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1967.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Internazionale « HemisFair 1968 » San Antonio, Texas (S.U.A.), composto da un Commissario e da un Segretario il quale eserciterà le funzioni di vice Commissario e in caso di assenza sostituirà il Commissario. Il Commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, commercio e artigianato e per il commercio con l'estero. Il Segretario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, tre Revisori dei conti.

Il Commissario cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

(È approvato).

Art. 4.

Il Commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e negli Stati Uniti d'America per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale statunitense e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

(È approvato).

Art. 5.

Il Commissario, direttamente o a mezzo del Segretario, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario autorizza le spese da sostenere in Italia e all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

(È approvato).

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il Commissario è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che negli Stati Uniti.

Il Commissario, se dipendente dal Ministero degli affari esteri, verrà collocato a disposizione per tutta la durata dell'incarico e con decorrenza dalla data del suo conferimento; egli avrà diritto anche ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)35^a SEDUTA (21 novembre 1967)

del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Il Segretario avrà diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta, ove sia funzionario dello Stato, alle normali competenze spettantigli come tale nella sede di Roma.

Il personale appartenente ad Amministrazione dello Stato diversa da quella degli affari esteri, utilizzato ai sensi del primo comma, potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, con diritto, a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo, al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, ovvero, essere comandato presso il Ministero degli affari esteri con diritto ad un trattamento economico stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale previsto dal precedente comma è a carico del Commissariato.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario è tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare ed a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, regolare rendiconto delle somme somministrategli che sarà rimesso alla competente Ragioneria centrale la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 8.

Il Commissario è tenuto a versare ad una gestione speciale d'entrata, a lui intestata ed aperta presso un istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, enti e privati corrisponderanno al Commissariato per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il Commissario potrà, ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti coi Ministeri, enti e privati di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione il Commissario è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della gestione stessa; detto conto sarà rimesso alla competente Ragioneria centrale che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Sulle autorizzazioni di spesa per l'anno 1967 previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario, con effetto dal 1° giugno 1967, decorrenza del conferimento al Commissario dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a coloro che comunque, per

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

35ª SEDUTA (21 novembre 1967)

inderogabili esigenze di ordine pratico, sono utilizzati ed assunti dopo la suddetta data del 1° giugno 1967, fermi restando i contingenti numerici previsti.

(È approvato).

Art. 11.

Il Commissario del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Internazionale di Montreal del 1967 è autorizzato a cedere, qualora ne ravvisi l'opportunità e la possibilità, al Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Internazionale « HemisFair 1968 », San Antonio, Texas (S.U.A.) quel materiale che potrà essere utilizzato per l'allestimento dei padiglioni italiani a quest'ultima Esposizione.

(È approvato).

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari